

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 GASCROMATOGRFO GC-FT-IO (ORBITRAP) DA DESTINARE AL REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI DELLA SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA. INTERVENTO COMPRESO NEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNNR (PNC) - PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" - LINEA DI INVESTIMENTO: RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE CAPACITA' UMANE E LA RICERCA APPLICATA - CUP I83C22000640005 - CIG A037C3DD2E

TRA

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato "Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in persona del dott. Marco Pio Olivieri, nato a --- -- il ---, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite, delegato dal Direttore Generale a stipulare i contratti;

E

La società Thermo Fisher Scientific Milano Spa, di seguito denominata ditta e/o affidataria, con sede legale in Segrate (MI), Via San Bovio n. 3, C.F. e P.IVA 07817950152, rappresentata per quest'atto dal/dalla dott./dott.ssa DR. MAURIZIO

ROLLO codice fiscale -----, nato/a ---- il---, domiciliato per la carica presso la sede societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 494 del 18.12.2023 è stato autorizzato l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) D.Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 1 Gascromatografo GC-FT-IO (Orbitrap) da destinare al Reparto Chimico degli Alimenti della Sede Territoriale di Bologna;

- con determinazione dirigenziale n. 44 del 05.02.2024, preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione a favore della ditta odierna contraente per un importo complessivo pari ad € 490.311,11 oltre l'Iva;

- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del presente atto.

Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO

Oggetto del presente contratto è l'acquisto di n. 1 gascromatografo GC-FT-IO (Orbitrap) da destinare al reparto Chimico

degli Alimenti della Sede Territoriale di Bologna, per un importo complessivo di € 490.311,11 oltre l'Iva, come di seguito dettagliati:

Part Number	Descrizione	Q.tà	Prezzo netto
<i>BRE725537</i>	Orbitrap Exploris GC 240	1	401022.65
<i>BRE0017129</i>	Merkur CountKit IT	1	103.8
<i>1R120705-PERF</i>	PERFORMANCE KIT	1	355
<i>19050720</i>	GC/GCMS Start-up Kit TRC1300/1600	1	517.55
<i>MI-190000-0028</i>	iConnect Column Lock Nut Kit	1	360.6
<i>1R96000-98102</i>	PWR CORD C13 TYPE L 250V MAX	1	0.01
<i>MI-190000-0022</i>	HeSaver/H2Safer injector upgrade option	1	2040.5
<i>19070020</i>	TRACE 1300/1600 PTV INJECTOR MODULE	1	4530
<i>19070010</i>	TRACE 1300/1600 SSL INJECTOR MODULE	1	2520
<i>OPTON-31001</i>	SW, TRACEFINDER 5.2 SP1	1	3624.75
<i>704-026200</i>	1-day GC-MS train & support at cust site	4	6200
<i>1R76505-0036</i>	OIL MIST FILTER w/NW25 ADAPTER/CLAMP	1	213.32
<i>6PMSC18-ST2</i>	CAP SCR 18MM MAGN S/T SOFT 100/PK	1	77.97
<i>6PCV20-1F</i>	VIAL 20ML CLR CRP 20MM BV FB 100/PK	1	32.91
<i>6PMSC534W</i>	MSKIT 2ML CLR SCR 9MM SHORT SS ID BL PP	1	66.28
<i>1R77010-1006</i>	RSH TRACE 1300/1310 INJECTOR ADAPTER KIT	1	71.4
<i>1R77010-2003</i>	TriPlus RSH SMART Advanced liquid reg.	1	22143
<i>1R77010-1019</i>	RSH AUTOMATIC TOOL CHANGE STATION	1	3762
<i>1R77010-1195</i>	Headspace upgrade kit TriPlus RSH SMART	1	10500
<i>1R77010-1159</i>	RSH SPME Arrow tool kit for TRACE 13XXGC	1	7564
<i>1R77010-1153</i>	RSH SPME Arrow Fiber Cond Station	1	5772
<i>1R77010-1157</i>	RSH Heatex Stirrer for SPME	1	4740
<i>453A0415-UI</i>	SPME ARROW LINER ID 1.8x6.5x78.5MM, 5/PK	3	437.98
<i>26096-1420</i>	TG-5SILMS GC COL 30mx.25mm	2	1064.99
<i>29001320</i>	Liner Seal (O Ring) For SSL Inj PK 5	3	78.54
<i>31303233</i>	SEPTA BTO 11MM 50/PK	1	68.29
<i>B51002722</i>	Wiley Registry 2023/NIST 2023 MS Library	1	5063.4
<i>1R77010-1100</i>	RSH SPME SYRINGE FIBER TOOL	1	5791.5
<i>453A1925-UI</i>	LINERGOLD SGL TAP WOOL 4X6.5X78.5MM 5PK	1	114.85
<i>453T2120</i>	TH SILTEKLINER 2X2.75X120MM 5PK	1	276.91
<i>453A1335-UI</i>	LINERGOLD SPLIT 1.0X6.3X78.5MM 5/PK	1	96.91
<i>Shipping</i>	Spedizione	1	1100

Oltre a garanzia full risk 12 mesi

Lo strumento è da consegnare presso il Reparto Chimico degli Alimenti della Sede Territoriale di Bologna - V a Fiorini n.

5, previ accordi con il Dec Ing. Poalo Greco tel 030.2290231, mail paolo.greco@izsler.it).

Gli elementi che costituiscono le apparecchiature oggetto del presente contratto sono dettagliati nell'offerta prodotta dalla ditta e conservata agli atti del fascicolo elettronico della gara tenuto conto delle specifiche caratteristiche espresse dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.

L'appalto comprende la fornitura dell'apparecchiatura sopra descritta, che dovrà essere completamente nuova di fabbrica e corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste nei documenti tecnici allegati agli atti di gara.

La fornitura comprende altresì:

- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;
- la consegna, lo scarico, l'allocazione presso il laboratorio di cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed avviamento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle norme vigenti;
- i manuali operativi e di manutenzione redatti in lingua italiana o inglese e il corso di addestramento e la formazione del personale;
- la garanzia full risk di 12 mesi.

Il servizio di garanzia è, come anticipato, di tipo Full Risk, comprensivo anche della sostituzione/riparazione di

tutte le parti soggette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.

ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO E FORMAZIONE

La consegna dovrà essere effettuata entro massimi **30 giorni** solari e consecutivi dall'invio dell'ordinativo di fornitura.

Periodi massimi, rispetto a quelli indicati, per l'esecuzione della fornitura dovranno essere concordati con questa stazione appaltante.

Entro massimi **15 giorni** solari dalla data della consegna, dovrà essere effettuato il collaudo.

La consegna si intende porto franco presso la sede indicata. Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta.

La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.

In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 30 (trenta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni, per la sostituzione di quanto necessario a garantire l'operatività del sistema.

Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione e della completa rispondenza della strumentazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto, al disciplinare di gara e alle schede tecniche allegate agli atti di gara, nonché a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico dell'affidatario.

Il collaudo implica la certificazione della regolare funzionalità e utilizzo delle apparecchiature.

ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI LA GARANZIA

La ditta dovrà garantire per tutto il periodo di garanzia un servizio tecnico di assistenza dell'attrezzatura fornita e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Tutto il materiale necessario all'espletamento della manutenzione è a carico della ditta.

Il tempo di intervento in caso di guasto è di massimo 72 ore lavorative. Entro le successive 72 ore lavorative dall'inizio

dell'intervento dovrà essere garantita la riparazione parziale della strumentazione (ripristino parziale delle prestazioni in grado di garantire la ripresa delle normali attività di laboratorio/reparto). Il ripristino completo delle prestazioni dello strumento, precedenti al guasto, dovrà essere assicurato entro i 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento.

ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei destinatari e l'esatta specifica indicazione della merce consegna-

ta. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;

b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 7 - PENALI

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La penale potrà essere applicata anche in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento sopra specificati in caso di guasto o mal funzionamento dell'attrezzatura.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47

D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata

da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 19.02.2024, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione n. 896BGI2400481 rilasciata da Deutsche Bank, fino alla concorrenza di complessivi € 34.322,00 (euro trentaquattromilatrecentoventidue/00), per la quale è stata prevista la cessazione degli effetti alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso, come accennato *supra*, che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

ART. 10 - SPESE E ONERI TRIBUTARI

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.

Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice

di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* che, al comma 3 dell'art. 2, stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" "Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;

- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;

- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

ART. 13 - RISOLUZIONE - RECESSO

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,
si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Per l'IZSLER

dott. Marco Pio Olivieri

per la ditta Thermo Fisher Scientific Spa

Il legale rappresentante

Dott./dott.ssa DR. MAURIZIO ROLLO

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.

la ditta Tema Ricerca Srl come sopra rappresentata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli ar-

ticoli: 7, 10 e 14 del presente Contratto.

per la ditta Thermo Fisher Scientific Spa

Il legale rappresentante

Dott./ dott.ssa DR. MAURIZIO ROLLO

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-
nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-
la data di registrazione dello stesso al protocollo generale
dell'ultimo firmatario.